

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 6222

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SANTORO

*Presentata il 20 dicembre 1991*

### Norme per l'attribuzione del cognome materno

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli articoli 71, 72 e 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, nell'attuale formulazione, risultano lesivi dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 2, 3 e 29 della nostra Costituzione, specie con riguardo al divieto di discriminazione e distinzione di sesso.

Ai figli legittimi, allo stato, non è consentito infatti di imporre anche il cognome della madre, ma solo il cognome paterno!

Tale discriminazione risulta inconcepibile ai nostri giorni, come dimostrano i numerosi espedienti giuridici adottati dai cittadini per aggirare le suddette disposizioni facendo uso della facoltà concessa dagli articoli 153 e seguenti del regio decreto n. 1238 del 1939, peraltro non senza ostacoli da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Si propone pertanto l'approvazione della seguente proposta, che consta un solo articolo.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. All'articolo 73 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora ne facciano richiesta i genitori o uno soltanto di essi, l'ufficiale dello stato civile nell'atto di nascita indicherà, oltre il cognome paterno, anche il cognome materno, con conseguente imposizione del doppio cognome. Tale facoltà è concessa anche all'interessato, una volta raggiunta la maggiore età ».